

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Assemblea

Seduta di martedì 6 luglio 2010

**Interpellanza n. 2-00640 dell'On. Elisabetta Zamparutti ed altri sui provvedimenti adottati dalle prefetture di Torino e Biella in relazione all'esposizione di manifesti e striscioni elettorali in occasione delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010.**

**Interviene il Sottosegretario di Stato Sen. Michelino Davico**

PRESIDENTE. L'onorevole Zamparutti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00640, concernente provvedimenti adottati dalle prefetture di Torino e Biella in relazione all'esposizione di manifesti e striscioni elettorali in occasione delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor Presidente, quanto abbiamo riportato nell'interpellanza rientra in quella pletera di illegalità, irregolarità ed abusi a danno dei diritti civili e politici dei cittadini che hanno connotato tutto l'iter delle ultime elezioni regionali.

In violazione a quanto disponeva il Consiglio d'Europa, si sono modificate le leggi elettorali regionali ben al di sotto dell'anno raccomandato, l'esercito di autenticatori non è stato né mobilitato né messo a disposizione di tutte le forze politiche che concorrevano, come prescrive la legge, e non solo per i partiti di riferimento. Il Ministero dell'interno, a campagna iniziata, non aveva adottato le necessarie disposizioni per la raccolta delle firme, per non parlare del comportamento della RAI. Insomma, istituzioni omissive dell'adempimento dei loro doveri, cui come radicali abbiamo cercato anche di svolgere una supplenza.

Anche la vicenda che è oggetto dell'interpellanza oggi in discussione rientra in questo insieme di comportamenti posti in essere in violazione di diritti civili e politici dei cittadini. È una vicenda che riguarda il Piemonte, su cui ci sarebbe dovuta essere una risposta ben più tempestiva, perché riguarda il periodo della raccolta firme, ma speriamo che comunque possa essere utile in vista dell'imminente pronuncia del TAR rispetto alle elezioni regionali in Piemonte. La vicenda riguarda divieti disposti, a nostra conoscenza almeno, dalla prefettura di Biella e dalla prefettura di Torino, in merito all'esposizione di manifesti e di striscioni elettorali ai banchetti di raccolta firme organizzati in vista delle elezioni regionali.

In una riunione che si era tenuta presso la prefettura di Torino si era sostanzialmente fatta discendere questa proibizione da una precedente nota del Ministero dell'interno, ma l'atto che è uscito da questa riunione, svoltasi in prefettura il 2 marzo, non ha portato la firma dell'esponente della lista Bonino-Pannella, perché noi riteniamo che queste disposizioni ledano non solo i diritti stabiliti dalla legge ordinaria, ma anche le libertà in materia garantite dalla Costituzione.

A nostro avviso queste proibizioni costituiscono una patente e grave violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, organizzati nelle liste per le elezioni regionali, perché i banchetti sono a tutti gli effetti comizi elettorali. Prova ne è il fatto che nei trenta giorni antecedenti le votazioni non è vigente il solito iter burocratico previsto per le occupazioni di suolo pubblico, ma vale la semplice notifica al comune interessato, che può vietare il banchetto solamente se il luogo richiesto è già stato assegnato a un'altra lista. Ai banchetti-comizio i candidati e i militanti devono essere liberi, quindi, di esporre manifesti e striscioni nella quantità da essi, e unicamente da essi, liberamente scelta. È chiaro che eventuali abusi che vi sono stati in passato possono e devono essere colpiti caso

per caso, ma non possono, a nostro avviso, giustificare la compressione indebita, come dicevo prima, dei diritti costituzionali dei cittadini, da soli o organizzati in partiti e liste elettorali.

Abbiamo portato all'attenzione del Ministero dell'interno questa situazione, rispetto alla quale chiediamo di conoscere quali iniziative siano state adottate per sanare questa situazione di irregolarità e di illegalità perpetrata dalle stesse istituzioni, in particolare dalle prefetture di Biella e di Torino.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico, ha facoltà di rispondere.

MICHELINO DAVICO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli deputati, com'è noto, l'articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificato dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, vieta, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

I banchetti e i gazebo sui quali vengono esposti manifesti o striscioni elettorali a fini propagandistici costituiscono a tutti gli effetti una forma di propaganda figurativa a carattere fisso, assimilabile a quella effettuata a mezzo cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

È, invece, permessa, nell'ambito del citato periodo di propaganda elettorale, l'installazione e l'utilizzazione di postazioni fisse per effettuare iniziative di carattere pubblico, purché nelle postazioni non siano presenti raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, richi amino formazioni politiche o candidati. È consentito soltanto l'utilizzo di bandiere dei partiti e dei movimenti politici atte ad identificare la titolarità della struttura.

Questa è la disciplina normativa in materia, alla quale si sono correttamente riferite le prefetture di Torino e di Biella, in preparazione delle ultime elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, nell'ambito delle tradizionali iniziative di coordinamento dell'applicazione della medesima disciplina.

Nelle predette sedi, si sono tenute apposite riunioni con le forze politiche partecipanti alla competizione, proprio al fine di condividere i criteri di corretta applicazione della normativa. Durante tali incontri, tutti hanno convenuto sull'interpretazione consolidata della regolamentazione riguardante il divieto di affissione di manifesti o striscioni presso banchetti e gazebo.

Solo il rappresentante della lista Bonino-Pannella, nella riunione svoltasi a Torino, ha rifiutato di sottoscrivere la parte del testo del verbale riguardante tale punto, con motivazioni analoghe a quelle rappresentate nell'interpellanza a cui si risponde.

Nella circostanza, è stato fatto presente che la previsione contestata risaliva a indicazioni effettivamente fornite sull'argomento, in più occasioni, dal Ministero dell'interno, fondate sul dato letterale della normativa. Questa è finalizzata a prevenire e scongiurare proprio quegli abusi a cui fanno riferimento gli onorevoli interpellanti, consistenti nell'elusione delle disposizioni che impongono l'effettuazione delle affissioni di propaganda elettorale esclusivamente negli spazi individuati ed a ciò destinati dai comuni.

Per tali evidenti ragioni, non sussiste alcun motivo di opportunità di rivedere le direttive emanate sull'argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Zamparutti ha facoltà di replicare.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor Presidente, in merito alla risposta fornita dal sottosegretario, che ringrazio per la presenza, ritengo che in questo modo, però, lasciamo l'intera materia nelle mani dei prefetti, con il rischio di avere un'Italia «ad Arlecchino», in cui a Biella non si possono mettere i manifesti, a Torino non più di quattro, a Napoli, magari, tutti quelli che vogliamo. Dove andrebbe a finire, quindi, la certezza del diritto? Può darsi che, dietro tutta questa vicenda, si celi una mera questione interpretativa, ma fatto è che, in questo caso, come in molti altri, nel nostro Paese si creano condizioni e situazioni nelle quali non vi è certezza del diritto.